

Misure di contrasto alla povertà

29 settembre 2022

Fra gli interventi di maggior rilievo della XVIII Legislatura, si segnala, ad opera della legge di bilancio 2021, il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali e contestualmente degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. Tali interventi sono assicurati attraverso un contributo strutturale, pari a 180 milioni di euro annui, a valere sulla "Quota servizi" del Fondo Povertà.

Per quanto riguarda le misure di mitigazione adottate nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19, per sostenere le fasce di popolazione più svantaggiate, è stato istituito il Reddito di emergenza - Rem, un sostegno straordinario, della durata di due mesi, rivolto ai nuclei familiari in condizione di grave necessità economica. Il Rem è stato in seguito esteso anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Per un panorama puntuale delle misure adottate nel periodo, si rinvia al tema [Politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus](#).

Alcuni dati sulla povertà

Nel giugno 2022, l'Istat ha diffuso i [dati sulla povertà relativi al 2021](#): sono in condizione di **povertà assoluta poco più di 1,9 milioni di famiglie** (7,5% del totale da 7,7% nel 2020) e circa 5,6 milioni di individui (9,4% come l'anno precedente). Pertanto, la **povertà assoluta conferma sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020**, anno d'inizio della pandemia dovuta al Covid-19. Per la povertà relativa l'incidenza sale all'11,1% (da 10,1% del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020). La causa di questa sostanziale stabilità è imputabile a diversi fattori; in particolare, a un incremento più contenuto della spesa per consumi delle famiglie meno abbienti (+1,7% per il 20% delle famiglie con la capacità di spesa più bassa, ossia la quasi totalità delle famiglie in povertà assoluta) che non è stato sufficiente a compensare la ripresa dell'inflazione (+1,9% nel 2021), in assenza della quale la quota di famiglie in povertà assoluta sarebbe scesa al 7,0% e quella degli individui all'8,8%. L'intensità della povertà assoluta - che misura in termini percentuali quanto la spesa mensile delle famiglie povere sia in media al di sotto della linea di povertà (cioè "quanto poveri sono i poveri") - rimane anch'essa sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente (18,7%), con le uniche eccezioni del Centro dove raggiunge il 17,3% dal 16,1% del 2020 e del Nord-ovest (19,3% dal 18,6%).

Nel 2021, **peggiora la condizione delle famiglie con maggior numero di componenti**: raggiunge il 22,6% tra quelle con cinque e più componenti e l'11,6% tra quelle con quattro; segnali di miglioramento provengono dalle famiglie di tre (da 8,5% a 7,1%) e di due componenti (da 5,7% a 5,0%). Il disagio è più marcato per le famiglie con figli minori, per le quali l'incidenza passa dall'8,1% delle famiglie con un solo figlio minore al 22,8% di quelle che ne hanno da tre in su. Valori elevati si registrano anche per le coppie con tre o più figli (20,0%) e per le famiglie di altra tipologia, dove spesso coabitano più nuclei familiari (16,3%).

Sempre molto difficile la condizione dell'infanzia Nel 2021, la povertà assoluta in Italia colpisce 1 milione 382mila bambini (14,2%, rispetto al 9,4% degli individui a livello nazionale). L'incidenza varia dall'11,4% del Centro al 16,1% del Mezzogiorno. Nel confronto con il 2020 le condizioni dei minori sono stabili a livello nazionale, ad eccezione del peggioramento osservato per i bambini dai 4 ai 6 anni (15,4% dal 12,8%), in particolare nel Centro, dove, nella stessa classe di età, l'incidenza passa al 13,2% dall'8,3% (in

generale per i minori del Centro peggiora l'incidenza passando all'11,4% dal 9,5%). Seppur sostanzialmente stabili gli altri valori restano distanti da quelli registrati nel 2019.

La fotografia di una Italia in grande sofferenza è tratteggiata anche dal [Rapporto di Caritas Italiana 2021 su povertà ed esclusione sociale in Italia](#) che restituisce l'immagine di un paese profondamente colpito dai gravi effetti economici e sociali dell'attuale crisi sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. Nel rapporto si evidenzia che, nel 2020, la Caritas ha sostenuto più di 1,9 milioni di persone. Di queste, il 44% sono "nuovi poveri", persone che si sono rivolte al circuito Caritas per la prima volta per effetto, diretto o indiretto, della pandemia. Disaggregando i dati per regione civile si svelano quote di povertà "inedite" molto più elevate; tra le regioni con più alta incidenza di "nuovi poveri" si distingue la Valle d'Aosta (61,1%), la Campania (57,0), il Lazio (52,9), la Sardegna (51,5%) e il Trentino Alto Adige (50,8%). Ma, sottolinea il rapporto, la crisi socio-sanitaria ha acuito anche le povertà pre-esistenti: cresce anche la quota di poveri cronici, in carico al circuito delle Caritas da 5 anni e più (anche in modo intermittente) che dal 2019 al 2020 passa dal 25,6% al 27,5%; oltre la metà delle persone che si sono rivolte alla Caritas (il 57,1%) aveva al massimo la licenza di scuola media inferiore, percentuale che tra gli italiani sale al 65,3% e che nel Mezzogiorno arriva addirittura al 77,6%. Ma, sottolinea il Rapporto, la crisi socio-sanitaria ha acuito anche le povertà pre-esistenti: cresce anche la quota di poveri cronici, in carico al circuito delle Caritas da 5 anni e più (anche in modo intermittente) che dal 2019 al 2020 passa dal 25,6% al 27,5%; oltre la metà delle persone che si sono rivolte alla Caritas (il 57,1%) aveva al massimo la licenza di scuola media inferiore, percentuale che tra gli italiani sale al 65,3% e che nel Mezzogiorno arriva addirittura al 77,6%.

La Carta acquisti ordinaria

Il [decreto-legge 112/2008](#) ha istituito la Carta acquisti ordinaria: un **beneficio economico, pari a 40 euro mensili, caricato bimestralmente su una carta di pagamento elettronico**. La Carta acquisti è riconosciuta agli **anziani di età superiore o uguale ai 65 e ai bambini di età inferiore ai tre anni, se in possesso di particolari requisiti economici che li collocano nella fascia di bisogno assoluto**. Inizialmente, potevano usufruire della Carta acquisti ordinaria soltanto i cittadini italiani; la legge di stabilità 2014 ([legge 147/2013](#)) ha esteso la platea dei beneficiari anche ai cittadini di altri Stati dell'Ue e ai cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, purché in possesso dei requisiti sopra ricordati. La Carta è utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche. I negozi convenzionati, che supportano il programma, accordano ai titolari della Carta uno sconto del 5%. Gli enti locali possono aderire al programma Carta acquisti estendendone l'uso o aumentando il beneficio a favore dei propri residenti (decreto n. 89030 del 16 settembre 2008). La gestione della Carta acquisti è centralizzata. L'Inps procede all'accredito delle somme sulla carta elettronica, dopo aver ricevuto le domande e verificato i dati dei richiedenti.

La Carta acquisti è cumulabile con il Reddito di cittadinanza.

A partire dall'1 gennaio 2021, il limite massimo del valore dell'indicatore ISEE e dell'importo complessivo dei redditi comunque percepiti sono rispettivamente così determinati:

- per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro 7.001,37;
- per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro 7.001,37 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 7.001,37;
- per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro 7.001,37 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 9.335,16

Come indicato dal [Appendice statistica al XIX Rapporto annuale INPS](#), circa 517mila i beneficiari della Carta Acquisti nel 2019 (nel 2017 erano stati 571.639, nel 2018 556mila) per una spesa complessiva di 180,6 milioni di euro. Il 19,6% dei beneficiari risiede in Campania, il 19,1% in Sicilia, il 10,6% in Lombardia, l'8,4 in Puglia, l'8,1% nel Lazio e il 5,9% in Calabria.

Livelli essenziali delle prestazioni sociali

In Italia, l'**assistenza sociale** è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. A differenza di quanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali sono interpretate diversamente a seconda della regione o perfino del comune di riferimento, anche perché le **risorse** per le **politiche sociali** provengono dal **finanziamento plurimo** dei **tre livelli di governo** (Stato, Regioni e Comuni), secondo le dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci.

La legge quadro sull'assistenza ([legge 328/2000](#)) ha stabilito che i **livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)** corrispondono all'insieme degli interventi garantiti, sotto forma di beni o servizi, secondo le caratteristiche fissate dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, e attuati nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Più precisamente, l'art. 22 individua l'area del bisogno (per esempio: povertà, disagio minorile, responsabilità familiare, dipendenze, disabilità) e quindi le prestazioni e gli interventi idonei a soddisfare quei bisogni, senza giungere tuttavia a una definizione puntuale dei servizi. Nonostante la [legge 328/2000](#), non si è però successivamente provveduto né a disegnare una programmazione nazionale dei servizi e degli interventi, né a fissare risorse certe e strutturali per i Fondi rivolti alle politiche sociali, tali da rendere possibile il finanziamento dei diritti soggettivi, anche se, con la **revisione del Titolo V del 2001**, è stata nuovamente sottolineata l'urgenza di garantire un **principio di uniformità nelle prestazioni connesse ai diritti fondamentali dei cittadini**, prevedendo che tutti gli enti territoriali debbano disporre delle risorse necessarie a finanziare integralmente le funzioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini con servizi non inferiori ai LEPS.

Solo con l'introduzione della misura nazionale di contrasto alla povertà (avviata dalla legge n. 33 del 2016 e successivamente identificata con il Reddito di inclusione come delineato dal **D. Lgs. n.147 del 2017**, poi sostituito dal Reddito di cittadinanza di cui al decreto legge n. 4 del 2019) sono stati **definiti i primi livelli essenziali delle prestazioni**, non solo per quanto riguarda il beneficio economico associato alle prestazioni sociali di contrasto alla povertà, ma anche nelle componenti di queste ultime relative ai profili di inclusione sociale e politiche attive del lavoro. La **legge di bilancio 2021** (art. 1, commi 794-804, della legge n. 178 del 2021) ha inoltre inteso potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. A tal fine sono state stanziare risorse puntuali, con un intervento di tipo strutturale.

Da parte sua, la **legge di bilancio 2022** (legge n. 234 del 2021) ha fornito, ai commi da 159 a 171, la **prima definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)**, e qualificato gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio. Precisando, inoltre, che gli ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale.

L'attuazione degli interventi, insieme all'adozione dei necessari atti di programmazione integrata, non è però stata definita nel dettaglio rimandandone la definizione a linee guida da approvare, con intesa, in sede di Conferenza Unificata. I commi da 162 a 168 della legge di bilancio 2022 hanno poi circoscritto i servizi socioassistenziali rivolti agli anziani non autosufficienti, demandandone comunque (comma 167) la definizione nel dettaglio a uno o più decreti del Presidente del Consiglio. Allo stesso modo, il comma 169 dispone che, **entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, siano **definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale, diversi dalla non autosufficienza**, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi già individuati dall'articolo 22, commi 2 e 4, della legge quadro n. 328 del 2000. Infine, il comma 170, in sede di prima applicazione indica i LEPS ritenuti prioritari dal [Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023](#) (pronto intervento sociale; supervisione del personale dei servizi sociali; servizi sociali per le dimissioni protette; prevenzione dell'allontanamento familiare; servizi per la residenza fittizia; progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente), al cui finanziamento concorrono le risorse nazionali già destinate per le stesse finalità dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 unitamente alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi.

La **determinazione dei LEPS si intreccia con il processo di definizione dei fabbisogni standard** che, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, ha previsto che agli enti locali siano attribuite, oltre alle risorse di carattere tributario, anche risorse perequative finanziate dalla fiscalità generale, dedicate alla perequazione integrale delle funzioni fondamentali dei Comuni (rifiuti; amministrazione, gestione e controllo; viabilità e territorio; sociale; istruzione; polizia locale; asili nido; trasporto pubblico locale). Nell'ambito delle funzioni fondamentali dei Comuni sono infatti presenti numerosi servizi, di solito a domanda individuale, per i quali il quadro normativo concede un'ampia discrezionalità nell'attivazione e nel livello di fornitura. La gran parte di queste prestazioni riguardano l'assistenza, l'istruzione e il trasporto pubblico locale e sono strettamente correlate ai diritti civili e sociali. La standardizzazione del fabbisogno in questi casi avviene prendendo come riferimento i LEP.

Nel quadro del federalismo fiscale è importante sottolineare che la definizione dei LEPS non si traduce necessariamente nella previsione di un livello di uniforme di servizi sia dal punto di vista delle modalità di erogazione che dal punto di vista del numero degli utenti. Una volta garantita la possibilità di accesso ai servizi, infatti, la partecipazione effettiva potrà variare in funzione delle preferenze e dei bisogni determinati dalle condizioni socio economiche di ogni singola realtà locale (sul punto [Audizione](#) del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, 6 ottobre 2021). Sul punto si rammenta inoltre che nel 2020 si è proceduto a modificare la metodologia dei fabbisogni per la funzione "servizi sociali" collegando il fabbisogno standard di ciascun Comune ai livelli di servizi (in termini di utenti presi in carico e ore di assistenza erogate) realizzati negli Enti più virtuosi (per approfondire si rinvia all' [intervento](#) del 20 ottobre 2021 del Consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio Alberto Zanardi presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

In questo ambito si segnala ancora il [d.P.C.M. 1° luglio 2021](#), "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali", che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), disciplina le modalità di **riparto del "Fondo di solidarietà comunale"**, prevedendo alla lett. *d-quinquies*, che il "Fondo di solidarietà comunale" sia destinato, per le quote stanziare per gli anni dal 2021 in poi, al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Più precisamente, la legge di bilancio 2017 prevede che il Fondo di solidarietà comunale indirizzi ai servizi sociali 254.923.000 euro per il 2022, 299.923.000 euro per il 2023, 345.923.000 euro per il 2024, 390.923.000 euro per il 2025, 442.923.000 euro per il 2026, 501.923.000 euro per il 2027, 559.923.000 euro per il 2028, 618.923.000 euro per il 2029 e 650.923.000 euro annui a decorrere dal 2030.

A questo proposito è utile ricordare che la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 792, legge n. 178/2020) ha previsto un importante incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, specificamente destinato a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. Le risorse aggiuntive per il 2021 sono pari a 215,9 milioni di euro con un incremento progressivo fino a 650,9 mln di euro nel 2030. Il [d.P.C.M 25 marzo 2021](#), recante criteri di formazione e di riparto del "Fondo di solidarietà comunale 2021", ha effettuato il riparto dell'importo di 215,9 mln di euro di competenza per il 2021.

D'altra parte, il [decreto del 1 luglio 2021](#) ha stabilito che i comuni, nel 2021, sono tenuti a destinare una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario riportato nella [nota tecnica allegata](#), nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, commi 791-792, della legge n. 178 del 2020, tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio e sono tenuti a riportare (nella relativa scheda) i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente telematica.

La "Nota tecnica" specifica che i Comuni che non raggiungono l'Obiettivo di servizio 2021 potranno rendicontare l'impegno delle risorse anche destinandoli ad interventi per un significativo miglioramento dei Servizi sociali (servizi aggiuntivi o intensificazione di servizi esistenti) relativamente a:

- azioni di sostegno in favore di anziani auto non autosufficienti, al fine di favorirne la permanenza nel proprio domicilio;
- azioni di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile;
- azioni di sostegno in favore dei disabili.

Per approfondimenti sul FSC si rinvia al tema "[Le risorse per i comuni: il Fondo di solidarietà comunale e il Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali](#)".

Dal 2014 ai finanziamenti nazionali si sono aggiunti i fondi europei o fondi nazionali collegati alla programmazione europea.

Accanto ai fondi sociali nazionali (che vengono illustrati nei paragrafi di questo tema web), si affiancano infatti anche le risorse comunitarie. Come sottolineato da [Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023](#), il [PON Inclusione](#) (servizi sociali) e il [FEAD](#) (principalmente dedicato al sostegno alimentare) della programmazione 2014-2020, per un totale di 1,2 e 0,8 miliardi rispettivamente, hanno ancora una coda residuale (circa 0,4 miliardi) da impiegare entro il 2023 e vedranno una conferma nella programmazione 2021-2026 verosimilmente dentro un unico programma PON Inclusione, di cui si è avviata la programmazione, con una dotazione significativamente superiore alla somma dei due programmi precedenti. A questi si aggiungono le somme di REACT-EU, inserite nella coda della programmazione PON Inclusione e FEAD 2014-2020, per un ammontare pari a 90 e 190 milioni rispettivamente. Completano il quadro le risorse (circa 300 milioni) del POC Inclusione, il Piano operativo complementare finanziato con le risorse derivanti dall'aumento del cofinanziamento europeo e dall'utilizzo di circa 250 milioni del PON per spese legate al Covid, e il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha stanziato 1,45 miliardi per tre specifici interventi sul sociale a regia nazionale concernenti interventi in ambito socio-sanitario, interventi di sostegno alle persone con disabilità e intervento di contrasto alla povertà estrema.

Piani triennali per l'utilizzo delle risorse dei fondi nazionali sociali

La [legge 33/2017](#) "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali" ha previsto, all'art. 1, comma 4, lettere a) e b), l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, con il compito di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida specifiche per gli interventi sociali previsti.

Il [D. Lgs. 147/2017](#), attuativo della delega e istitutivo del Reddito di inclusione (REI - la misura nazionale di contrasto alla povertà), ha conseguentemente previsto, all'articolo 21, la costituzione, presso il MLPS, della [Rete della protezione e dell'inclusione sociale](#), con il compito di predisporre specifici Piani triennali (con possibili aggiornamenti annuali), quali strumenti programmatici per l'utilizzo delle risorse dei fondi statali dedicati alle politiche sociali (Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo nazionale per le non autosufficienze, "Quota servizi del Fondo povertà").

La Rete della protezione e dell'inclusione sociale, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai rappresentanti dell'autorità centrale (Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri), dalle Regioni (un componente per ciascuna delle Giunte regionali e delle Province autonome, designato dal Presidente) dei Comuni (20 componenti designati dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI) e dell'INPS.

Nel disegno del legislatore, i **Piani**, programmati su un **orizzonte temporale triennale** con eventuali aggiornamenti annuali, devono individuare lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei Fondi cui fanno riferimento, con l'**obiettivo di un raggiungimento graduale**, nei limiti delle risorse disponibili, **dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale**. Ma, più in generale, al di là della specifica "specializzazione" dei fondi nazionali a finanziamento dei servizi territoriali, i Piani hanno come priorità imprescindibile l'adozione di un **approccio il più possibile integrato nella programmazione dei servizi territoriali** (afferenti al sistema sanitario, al sistema delle politiche del lavoro, al sistema di educazione e istruzione, al sistema della formazione e delle politiche abitative). Tale integrazione, si sottolinea, appare sempre più necessaria per servizi "cerniera" come i servizi sociali, per la loro potenzialità – a fronte delle particolari fragilità e dei peculiari bisogni di cui si fanno carico – di attivare il complesso delle risorse e dei servizi territoriali necessari ad una appropriata progettazione personalizzata degli interventi.

Con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, i Piani devono individuare: - le priorità di finanziamento; - l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento; - i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali *target* (obiettivi) quantitativi di riferimento.

Finora sono stati elaborati il [Piano sociale nazionale 2018-2020](#), il [Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020](#), il [Piano per la non autosufficienza 2019-2021](#). Tutti e tre i piani trovano aggiornamento nel [Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023](#).

Adozione dei Piani per il triennio 2021-2023

Il [Decreto 22 ottobre 2021](#) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato i capitoli I (La strutturalizzazione del sistema dei servizi sociali) e il capitolo II (Piano sociale nazionale 2021-2023) del [Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023](#) e ha ripartito le risorse del Fondo nazionale politiche sociali. Il Piano nazionale sociale 2021-2023 costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali nel triennio 2021-2023 sono pari a euro 390.925.678,00 per ognuna delle annualità 2021-2022-2023. Il decreto specifica che le regioni possono eventualmente destinare una quota non superiore all'1% del Fondo in via sperimentale per ciascuna annualità per realizzare azioni di sistema, a valenza regionale, da rendicontare in maniera specifica. Inoltre, le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per il triennio 2021-2023, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate

in coerenza con il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2021-2023. La programmazione è inserita, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto 22 ottobre 2021, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali. In particolare, devono essere inserite le informazioni relative:

a) alla ripartizione delle risorse tra macroattività, di cui all'allegato C al decreto;

b) alle risorse, per un totale complessivo di non meno di 3.937.500,00 euro, e agli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.) all'allegato D. Il decreto fornisce anche indicazioni circa l'erogazione delle risorse di ciascuna annualità, che rimane condizionata alla rendicontazione, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, da parte degli ambiti territoriali dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse ripartite nel secondo anno precedente, secondo le modalità di cui all'Allegato E del decreto, fatta salva la facoltà della regione di curare direttamente la raccolta delle informazioni e alimentare direttamente il SIOSS per conto degli ambiti. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione. Altresì, in ragione delle esigenze legate all'epidemia coronavirus ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 89, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2021, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento. In tal caso, la documentazione è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate. Il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

Il [Decreto 30 dicembre 2021](#) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha poi approvato il [Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il 2021-2023](#) e ripartito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al medesimo triennio. Il Piano costituisce il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete nella seduta del 28 luglio 2021. L'art. 3 del decreto stabilisce l'ammontare delle risorse destinate al Fondo Povertà e la loro ripartizione per ciascun anno. In particolare, al Fondo andranno complessivamente 619 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021 - 2023. Tenuto conto delle Risorse destinate agli ambiti territoriali riservate al Contributo assistenti sociali le risorse del Fondo povertà oggetto del riparto sono pari a 619.000.000 euro

per il 2021, 552.094.934 euro per il 2022 e 439.000.000 euro per il 2023". Il Piano definisce le seguenti priorità:

- Potenziamento Servizio Sociale Professionale a conferma dell'intervento operato dalla legge di bilancio 2021 (legge n.178 del 2020) che fissa il LEPS di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito nel rapporto di un assistente sociale ogni 4.000 abitanti. Viene previsto, inoltre che una quota massima di 180 milioni di euro annui del Fondo Povertà sia riservata all'erogazione di contributi economici agli Ambiti territoriali Sociali in relazione al numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente;
- Rafforzamento dei servizi e dei sostegni previsti per il Patto di inclusione sociale per le famiglie beneficiarie del Reddito di cittadinanza come risultanti dalla valutazione multidimensionale;
- Servizi per la povertà e la marginalità estrema;
- Sostegno *careleavers* (maggioresni in uscita da un percorso di presa in carico a seguito di allontanamento dalla famiglia di origine).

Con un [comunicato pubblicato il 10 settembre 2022](#) sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata annunciata l'avvenuta approvazione della proposta di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione del nuovo [Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024](#) (PNNA 2022-2024). Sullo schema di decreto, la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa il 3 agosto 2022. Il Decreto è stato trasmesso per la firma alla Presidenza del Consiglio e ai ministri Disabilità/Salute ed Economia.

Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023

Il [Decreto 30 dicembre 2021](#) ha approvato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, costituente il capitolo III del [Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023](#), approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella seduta del 28 luglio 2021. Il decreto, all'art. 3, stabilisce l'ammontare delle **risorse destinate alla Quota servizi del Fondo povertà** e la loro ripartizione per ciascun anno del triennio. In particolare, al Fondo andranno complessivamente 619 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021 - 2023, ma, tenuto conto delle risorse destinate agli ambiti territoriali per il "[Contributo assistenti sociali](#)" le risorse del Fondo povertà oggetto del riparto sono pari a **619 milioni** di euro per il **2021, 552.094.934 euro per il 2022 e 439 milioni di euro per il 2023**.

Il Piano povertà 2021-2023 individua le azioni e gli interventi prioritari nell'ambito della lotta alla povertà e costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo povertà, individuando, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari. Più nel dettaglio, le **risorse per il 2022** sono destinate alle **seguenti finalità**:

- 527 milioni di euro, di cui 20 destinati al Pronto intervento sociale, per la progressiva definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale in ambito sociale in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc;
- 20 milioni di euro per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui 5 milioni dedicati ad *Housing First*, 2,5 milioni alle Stazioni di posta e alla residenza virtuale e 2,5 milioni al Pronto intervento sociale;
- 5 milioni di euro per il finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento giudiziario.

Fondo Povertà - Quota servizi

Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 386, della legge di bilancio 2016 – legge n. 208 del 2015) originariamente con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento della misura di contrasto alla povertà denominata SIA - Sostegno per l'inclusione attiva, poi sostituita dal REI - Reddito di inclusione. A seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, con la legge di bilancio per il 2019 è stato istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza destinato al finanziamento del sostegno economico in favore dei beneficiari della misura. Il Fondo povertà, pertanto, è

stato ridotto e finalizzato al solo finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, l'accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili.

Più precisamente, l'art. 4, del decreto legge n. 4 del 2019, istitutivo del Reddito di cittadinanza (RdC), stabilisce che "Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente", non senza specificare che "Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione".

Il cap. 3550 **Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale** dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reca uno **stanziamento pari a 622 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023**. Nell'ambito di tale quota, dal 2018, un ammontare pari a 20 milioni è finalizzato ad interventi e servizi in favore di **persone in condizione di povertà estrema e senza dimora**. Inoltre, una quota del fondo è destinato ai cosiddetti **careleavers**: ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) la quota del Fondo povertà è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare agli interventi, in via sperimentale, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia a coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Una parte rilevante del Fondo, pari a 180 milioni a decorrere dal 2022, è infine dedicata al potenziamento del servizio sociale professionale, segnatamente all'assunzione di assistenti sociali di cui alla legge di bilancio per il 2021, che, all'art. 1, co. 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti, prevedendo al contempo l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. Il contributo ha la duplice finalità di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e i servizi rivolti ai beneficiari del Rdc.

Legge delega sul contrasto della povertà e sul riordino delle prestazioni e del sistema degli interventi e dei servizi sociali

La [legge 33/2017](#) "*Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*" (GU n.70 del 24 marzo 2017), ha [delegato il Governo](#) ad adottare, entro sei mesi dal 25 marzo 2017, uno o più decreti legislativi recanti:

a) **l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà** (intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso) e dell'esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale. La misura di contrasto alla povertà, denominata Reddito di inclusione (Rel), unica a livello nazionale, si articola in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurata dalla rete dei servizi sociali mediante un progetto personalizzato aderente ai bisogni del nucleo familiare beneficiario della misura. La misura nazionale, intesa come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale - SIA -, è condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa. I beneficiari della misura sono individuati, prevedendo un requisito di durata minima della residenza sul territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, prioritariamente, tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone con più di 55 anni di età in stato di disoccupazione. L'estensione della misura nazionale di contrasto alla povertà avverrà, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

b) il **riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla prova dei mezzi** finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più

in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

c) il **rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali**, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge n. 328/2000.

Inoltre, per favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni, è stato previsto un **organismo di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali**, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al medesimo Ministero vengono anche attribuite delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale; per questo il Ministero del lavoro, anche avvalendosi del citato organismo, è incaricato di effettuare un monitoraggio sull'attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà, pubblicandone gli esiti sul proprio sito internet.

Per quanto riguarda la **copertura finanziaria**, si prevede che all'attuazione della delega per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, si provveda nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, comma 386, della stabilità 2016 e rifinanziato dall'articolo 1, comma 389, della medesima legge. Si ricorda inoltre che la stabilità 2016, al comma 388, per gli anni successivi al 2016 assegna al Fondo risorse pari complessivamente a 1,03 miliardi di euro per il 2017 e a 1,054 miliardi di euro a decorrere dal 2018; risorse che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Il Reddito di inclusione

In premessa si ricorda che l'art. 11 del [decreto legge 4/2019](#), istitutivo del Reddito e della pensione di cittadinanza, ha abrogato quasi per intero, dal 1 aprile 2019, il Capo II del [D.Lgs. 147/2017](#), istitutivo del Rel. Restano in vigore il Capo III, dedicato al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà e il Capo IV, dedicato al rafforzamento dei servizi e degli interventi di contrasto alla povertà. In estrema sintesi, **il Reddito di cittadinanza ha assorbito il Rel, che dal mese di aprile 2019 non è stato più riconosciuto né rinnovato.**

Il Reddito di inclusione (REI) è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2018 dal [D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147](#) quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. La misura, istituita in attuazione della delega contenuta nella [legge 33 del 2016](#), ha fissato i primi livelli di assistenza in ambito sociale. Il REI, misura condizionata alla prova dei mezzi, è stato articolato in un beneficio economico e in un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa rivolto al nucleo familiare beneficiario, a tal fine preso in carico dai servizi sociali e territoriali di riferimento. Nell'ottica della progressiva estensione della misura, la legge di bilancio 2018 ha abrogato dal 1° luglio 2018 i requisiti familiari (presenza di un minorenni o di una persona disabile o di una donna in gravidanza) richiesti, nella fase transitoria di prima applicazione, per l'accesso alla misura. Il REI è stato finanziato nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità 2016, di cui una quota è stata destinata al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali indirizzati ai nuclei familiari beneficiari. A fronte di risorse certe e programmate, il Rel è stato riconosciuto "livello essenziale delle prestazioni" nell'ambito del bisogno e della povertà. Conseguentemente, sono stati considerati livelli essenziali delle prestazioni anche i servizi e gli interventi che accompagnavano il nucleo familiare dal momento della richiesta del Rel all'affrancamento dalla condizione di povertà ed esclusione sociale: dall'accesso ai servizi, alla valutazione della condizione di bisogno, alla progettazione personalizzata fino all'individuazione dei sostegni per il nucleo familiare e degli impegni assunti dai suoi membri. Il D. Lgs. 147/2017 ha definito livello essenziale delle prestazioni anche l'offerta integrata di interventi e servizi sociali, erogati secondo modalità definite dalle regioni e dalle province autonome.

Per conoscere in maniera più puntuale il percorso che ha portato all'istituzione del Rel, si rinvia al Focus [Lotta alla povertà: dal SIA al Rel.](#)

Dal punto di vista statistico, i [dati](#) pubblicati dall'Osservatorio statistico nazionale dell'INPS, rilevano che, dall'istituzione del Rel fino a giugno 2019, risultano aver percepito almeno una mensilità del beneficio economico collegato al Rel, 507 mila nuclei familiari, coinvolgendo 1,4 milioni di persone e con un importo medio mensile di 293 euro. Più precisamente, a giugno 2019 risultavano in pagamento 93 mila prestazioni di Rel; il picco massimo di pagamenti è stato raggiunto nel mese di dicembre 2018 con 358 mila beneficiari e un importo medio mensile di 281 euro. Per quanto riguarda il passaggio al Reddito di cittadinanza, il 34% dei nuclei percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza risulta aver percepito almeno una mensilità di Rel nel periodo gennaio 2018 – giugno 2019; al 93% di tali nuclei è stato erogato un importo medio del Reddito di Cittadinanza superiore a quello del Reddito di Inclusione di circa 382 euro. Osservando i dati forniti da INPS, si può desumere che l'introduzione del beneficio RdC/PdC ha comportato l'erogazione di importi mensili decisamente più elevati rispetto al precedente Rel.

Allegati e Link Web

[Percorsi di analisi dei processi di implementazione delle politiche di contrasto alla povertà: il Reddito di Inclusione nelle Regioni italiane](#)

http://www.camera.it/temiap/2019/10/23/OCD177-4174.pdf_sequence_1

Reddito e pensione di cittadinanza

Il **Reddito di cittadinanza**, introdotto dal [D.L. 4/2019](#) a decorrere dal mese di aprile 2019 in luogo della precedente misura del Reddito di inclusione, è definito come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Tale beneficio assume la denominazione di **Pensione di cittadinanza** nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni (adeguata agli incrementi della speranza di vita).

La disciplina della misura in oggetto è stata sostanzialmente **modificata dalla legge di bilancio 2022** (vedi *infra*), che, tra l'altro, **configura il RdC come sussidio di sostentamento per le persone comprese nell'elenco dei poveri, con la conseguente impignorabilità**.

Per avere diritto al Rdc è necessario il possesso congiunto di determinati requisiti di residenza, reddituali e patrimoniali (tra gli altri, essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa ed un ISEE inferiore a 9.360 euro annui), riferiti al nucleo familiare.

Con riferimento ai requisiti patrimoniali, e con specifico riferimento ai beni detenuti all'estero, la legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 74-84, L. 234/2021) **prevede un piano di verifiche**, entro il 31 marzo, da parte dell'INPS, dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica.

Con riferimento alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno da parte dei comuni, **la legge di bilancio 2022 prevede che** essi effettuino a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, **verifiche sostanziali e controlli anagrafici** sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti; si prevede una procedura di raccordo tra INPS, Comuni e Anagrafe nazionale della popolazione residente, al fine di incrociare i dati a disposizione di ciascun ente nella fase di verifica delle domande per l'accesso al beneficio

Il richiedente il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o aver riportato condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.

In relazione alla definizione di nucleo familiare, si specifica che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare ricorrendo determinate condizioni (minore di 26 anni, a loro carico, non è coniugato e non ha figli) e che i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente al 1° settembre 2018, l'eventuale cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale

E' stata inoltre introdotta la previsione secondo cui i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (fatte salve determinate eccezioni) debbano produrre una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare che deve essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana.

Per il 2021, il **decreto Sostegni** (art. 11 del D.L. 41/2021) ha previsto la possibilità di stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a **10.000 euro annui** (in luogo dei 6.000 previsti dalla normativa generale, moltiplicati per la scala di equivalenza); in tali casi si dispone non la decadenza dal beneficio, ma la sua **sospensione** per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore, fino ad un massimo di sei mesi.

Importo

Il beneficio economico del Reddito di cittadinanza è costituito da un'**integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di 6.000 euro**, moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente, per il corrispondente parametro di una determinata scala di equivalenza il quale è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, o di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti gravemente disabili o non autosufficienti.

A tale soglia si aggiunge, nel caso in cui il nucleo risieda in un'abitazione in locazione, una componente pari all'ammontare del canone annuo stabilito nel medesimo contratto di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

Nel caso della Pensione di cittadinanza la suddetta soglia base è pari, anziché a 6.000 euro, a 7.560 euro, mentre la misura massima dell'integrazione per il contratto di locazione è pari a 1.800 euro.

Qualora il nucleo risieda in un'abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di membri del medesimo nucleo, l'integrazione suddetta (del Reddito o della Pensione di cittadinanza) è concessa nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui

Il beneficio economico del Rdc, esente dal pagamento dell'IRPEF, non può essere superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare. In ogni caso il valore minimo del beneficio non può essere inferiore a 480 euro annui.

Le **modalità di erogazione del Rdc**, suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, sono definite con **DM 30 aprile 2021** il quale stabilisce, tra l'altro, che il beneficio è attribuito ai singoli componenti maggiorenni, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite, e che il sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo è attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo indicato nella richiesta.

Durata ed esclusioni

Il RdC può essere goduto **per un periodo di diciotto mesi**, rinnovabile a condizione che lo stesso venga sospeso per un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

E' **escluso** dal diritto al reddito di cittadinanza il soggetto (e non l'intero nucleo familiare) **disoccupato a seguito di dimissioni volontarie**, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, riducendo altresì nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza.

S dispone, altresì, l'esclusione dal beneficio del Rdc per i soggetti sottoposti a **misura cautelare personale**, nonché **condannati in via definitiva**, nei 10 anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.

Sul punto, la legge di bilancio 2022 dispone che **entro il 1° aprile 2022 l'INPS trasmette al Ministero della giustizia l'elenco** dei soggetti beneficiari del Rdc, per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per determinati reati, per consentire all'INPS di disporre la revoca del Rdc eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio.

Si prevede, inoltre, la **sospensione dell'erogazione** del reddito o della pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale.

Carta Rdc

Il **beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc** che permette di soddisfare le esigenze previste per la carta acquisti, nonché di **effettuare prelievi di contante** entro un limite mensile non

superiore a **100 euro** per un individuo singolo (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza determinato in base alla composizione del nucleo familiare, di cui all'art. 2, c. 5), nonché di **effettuare un bonifico mensile** in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste dal presente provvedimento per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà.

Sul punto, il [Decreto interministeriale del 19 aprile 2019](#) , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2019, definisce gli **utilizzi** della suddetta Carta.

Obblighi

L'erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di **immediata disponibilità al lavoro** - che, come specificato dalla legge di bilancio 2022, si configura anche in caso di domanda da parte dell'interessato all'INPS -, nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un **Patto per il lavoro** ovvero di un **Patto per l'inclusione sociale** (nel caso in cui, rispettivamente, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa ovvero siano complessi e multidimensionali). La legge di bilancio 22 specifica che tali Patt **prevedano necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza**.

Taluni soggetti sono esclusi dai suddetti obblighi, come, tra gli altri, i componenti con disabilità che possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro secondo le modalità stabilite in materia di collocamento obbligatorio. Sul punto, si fa salva la possibilità per il componente con disabilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che deve tenere conto delle condizioni specifiche dell'interessato.

Tra gli obblighi in capo al beneficiario vi è quello di **accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue** (come disposto dalla legge di bilancio 2022, in luogo delle tre originariamente previste), definite tali sulla base di criteri temporali e di distanza (che diventano meno selettivi in relazione al numero di offerte rifiutate). Circa la **congruità** dell'offerta, la legge di bilancio 2022 dispone che essa **non sia più determinata anche in funzione della durata di fruizione del beneficio del Rdc**, come originariamente previsto, e che essa sia definita tale se avvenga entro ottanta chilometri di distanza (in luogo dei cento previsti in precedenza) dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta (tale disciplina è applicabile anche nel caso specifico di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale), o ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta. Ai fini della valutazione della congruità della distanza, rileva anche la circostanza che nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità oppure figli minori. E' stato inoltre specificato che **la congruità dipende anche dall'importo della retribuzione**, che deve essere superiore almeno del 10 per cento rispetto alla misura massima del beneficio fruibile dal beneficiario del Rdc e, come specificato dalla legge di bilancio 2022, **non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi**. La medesima legge di bilancio specifica inoltre che il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, o con un orario di lavoro non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi, e a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi.

Il [D.L. 50/2022](#), all'art. 34-bis, ha inoltre disposto che **le offerte di lavoro congrue possono essere** proposte ai percettori del reddito di cittadinanza **direttamente dai datori di lavoro privati** e non più solo dai centri per l'impiego, ai quali comunque il datore di lavoro **deve comunicare l'eventuale mancata accettazione**, anche ai fini della decadenza dal beneficio.

La legge di bilancio 2022 ha specificato che la ricerca attiva del lavoro - condizione necessaria per la fruizione del RdC - è **verificata presso il centro per l'impiego in presenza, con frequenza almeno mensile**; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio.

Vengono inoltre autorizzate delle spese in favore di ANPAL Servizi SpA anche al fine di selezionare figure professionali con il compito di seguire personalmente il beneficiario del Rdc nella ricerca del lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale.

Sanzioni

Vengono previste una serie di **sanzioni, graduate in base alla natura della violazione degli obblighi** inerenti al riconoscimento e al godimento del RdC, prevedendo, nei casi più gravi, la pena della reclusione

fino a sei anni.

Sono altresì contemplati casi che comportano la decadenza o la revoca del beneficio. Tra le altre ipotesi, si ricorda che la legge di bilancio 2022 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, **il beneficio economico mensile è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua**. Tale riduzione si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo. A decorrere dal termine della predetta sospensione, il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie.

Incentivi occupazione

Sono previsti incentivi (consistenti nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore fino ad un massimo di 780 euro mensili) a favore dei datori di lavoro privati e **degli enti di formazione accreditati** per le assunzioni, **come disposto dalla legge di bilancio 2022, a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato**, di soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, **nonché in favore dei beneficiari del Rdc** che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 36 mesi di fruizione del RdC. La medesima legge di bilancio 2022 riconosce alle Agenzie per il lavoro **il 20 per cento dell'incentivo previsto per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione**. Inoltre, le stesse Agenzie **devono comunicare** tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al centro per l'impiego e all'ANPAL **la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua**, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo servizio per il lavoro al programma GOL per sei mesi,

Sono esclusi dai suddetti incentivi i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione relativi alle categorie protette.

In proposito, l'art. 8, comma 4, del [D.L. 4/2019](#), nell'ambito di tali incentivi, ha riconosciuto ai beneficiari del Rdc un **beneficio addizionale** (in un'unica soluzione) corrispondente a sei mensilità di RdC (nel limite massimo di **780 euro mensili**) nel caso di **avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa** entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC. In attuazione della citata disposizione, il [DM 12 febbraio 2021](#) ha disciplinato le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza di tale beneficio addizionale.

Compatibilità

Ricorrendo determinate condizioni, il RdC è **compatibile con altri aiuti** già percepiti dal nucleo familiare, come la **NASpl** e della **DIS-COLL**. In linea generale, infatti, comportano un taglio dell'importo del RdC tutti i benefici già percepiti che richiedono la prova dei mezzi (il calcolo dell'ISEE o la valutazione del reddito) e che quindi aumentano il reddito disponibile del nucleo familiare. Per espressa previsione normativa, il cd bonus bebè rimane escluso dalle prestazioni che comportano la suddetta riduzione.

Rafforzamento politiche attive del lavoro e reinserimento occupazionale

Al fine di rafforzare le politiche attive e favorire l'inserimento occupazionale, è stata prevista l'adozione di un **Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro**, triennale e aggiornabile annualmente, di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro che individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del RdC.

Tale Piano è stato adottato con [DM 28 giugno 2019](#), a seguito dell'**Intesa siglata il 17 aprile 2019 tra Stato e regioni**

Parte delle risorse del Piano sono utilizzate da ANPAL Servizi S.p.A per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome.

Il Piano ha dunque provveduto, tra l'altro, a ripartire le seguenti assunzioni, per un totale di 11.600 unità di personale, previste da diversi provvedimenti legislativi e volte al rafforzamento dei CPI:

- fino a 3.000 unità di personale con decorrenza dal 2020 (art. 12, co. 3-bis, D.L. 4/2019)
- fino a 4.000 unità di personale, da assumere nel 2019 e a decorrere dal 2020 (art. 1, co. 258, della L. 145/2018)
- fino a 4.600 unità di personale a decorrere dall'anno 2021 (art. 12, co. 3-bis, D.L. 4/2019).

Tali assunzioni sono state ripartite nel seguente modo dal [DM 22 maggio 2020](#), che ha modificato parzialmente il suddetto Piano di potenziamento:

- 5.600 unità dal 2019;
- 8.600 unità dal 2020;
- fino a 4.600 unità dal 2021.

Sul punto si segnala che tali limiti non vanno sommati, ma ciascuno assorbe il precedente, così che le unità di personale da assumere corrispondono alle 11.600 previste dalle richiamate norme di rango legislativo.

Il medesimo Piano ha altresì definito il ruolo del personale che presta assistenza tecnica presso le regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza con incarico di collaborazione (cd *navigator*).

La procedura selettiva pubblica per l'assunzione dei suddetti navigator è stata avviata con il [bando](#) pubblicato ad aprile 2019 per l'assunzione di un numero massimo di 3.000 posizioni con un contratto di collaborazione sino al 30 aprile 2021, termine prorogato al **30 aprile 2022**.

Successivamente, il [D.L. 50/2022](#) ha disposto che **Anpal Servizi S.p.A. ricontrattualizzi per due mesi, decorrenti dal 1° giugno 2022 e prorogabili per un periodo massimo di tre mesi**, tali navigator - pari a 1.790 unità al 30 aprile 2022 (come specificato nella Relazione tecnica allegata al D.L. 50) - con incarico ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data. Si dispone altresì che la ricontrattualizzazione avvenga per lo svolgimento non solo delle suddette attività, ma anche di quelle in favore dei beneficiari del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Aver prestato la suddetta attività di assistenza tecnica costituisce, inoltre, titolo per un punteggio aggiuntivo nei concorsi per l'assunzione di personale nei Centri per l'impiego.

Si ricorda infine che **le risorse complessivamente assegnate alle regioni per il 2022 per le assunzioni per il potenziamento dei centri per l'impiego** e per la proroga dei contratti dei cosiddetti *navigator* sono pari a 534 mln di euro (304 mln di cui all'art. 12, co. 3-bis, del D.L. 4/2019, 160 mln di cui all'art. 1, co. 258, L. 145/2018 e 70 mln di cui all'art. 1, co. 85, L. 234/2021),

Risorse

Al fine di consentire l'attuazione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, la legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 479-481) dispone lo **stanziamento** di un importo complessivo pari a **40 milioni di euro dal 2020 suddivisi nel modo seguente:**

- **35 milioni di euro** per consentire la presentazione delle domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, anche attraverso i **centri di assistenza fiscale (CAF)** in convenzione con l'INPS, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), affidate ai medesimi CAF;
- incremento di **5 milioni di euro** del Fondo per gli istituti di patronato.

Si ricorda, infine, che l'**autorizzazione di spesa** per l'erogazione del Reddito di cittadinanza è stata **incrementata di 1.210 mln di euro per il 2021** (di cui 1.010 mln dall'art. 11 del D.L. 41/2021 e 200 mln dall'art. 11, c. 13, del D.L. 146/2021).

Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza

Il **Comitato Scientifico** di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e **istituito con Decreto Ministeriale n. 49 del 15 marzo 2021**, ad ottobre 2021 ha elaborato la prima [Relazione](#) sulla la valutazione del reddito di cittadinanza, da cui emergono alcune proposte, tra cui la **rimodulazione dei criteri di accesso e del beneficio economico**, una **maggiore flessibilità** nel considerare il patrimonio, nonché una **parziale cumulabilità** dei redditi da lavoro con il beneficio per incentivare l'offerta di lavoro: sono queste alcune tra le dieci proposte.

Il Comitato ha altresì approvato il **Progetto di ricerca per la valutazione controfattuale del Reddito di Cittadinanza**, adottato con [Decreto Direttoriale n. 123 del 27 maggio 2022](#).

Come si legge nel [comunicato stampa](#) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Progetto si basa su un esperimento controllato dei percorsi di inclusione dei beneficiari del Reddito di cittadinanza: sia quelli avviati attraverso i Patti per il lavoro, sia quelli definiti nei [Patti per l'Inclusione Sociale \(PaIS\)](#), con lo stesso approccio metodologico e il medesimo piano di campionamento.

Reddito di Cittadinanza e percorsi di inclusione

L'articolo 11 del decreto legge 4/2019 istitutivo del Reddito e della Pensione di cittadinanza (diventati operativi dal 6 marzo 2019) ha abrogato, dal 1° aprile 2019, quasi per intero il Capo II del [D.Lgs. 147/2017](#), dedicato al Reddito di inclusione (Rel). Restano in vigore il Capo III, dedicato al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà e il Capo IV, dedicato al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. Più precisamente, il Reddito di Cittadinanza (RdC) assorbe il Rel, che dal mese di aprile 2019 non è stato più riconosciuto, né rinnovato.

Dell'impianto originariamente previsto per il Rel, restano vigenti alcune disposizioni, seppur modificate per renderle funzionali all'attuazione del Reddito di cittadinanza.

Si ricorda che il RdC è composto da due principali componenti: (a) il beneficio economico e (b) i percorsi di inserimento lavorativo e/o di inclusione sociale, che possono essere anche definiti come la componente "attiva" della misura. Tutti i nuclei familiari beneficiari del RdC ricevono il beneficio economico (in importi diversi) mentre per quanto riguarda la parte "attiva" della misura, la platea dei beneficiari viene suddivisa in tre gruppi principali: 1. Non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del RdC; 2. Indirizzati verso i Percorsi d'Inserimento Lavorativo presso i Centri per l'Impiego (Cpl); 3. Indirizzati verso i [Percorsi per l'Inclusione Sociale](#) presso i Servizi competenti per il contrasto della povertà dei comuni. La suddivisione della platea avviene automaticamente tramite la Piattaforma informatica RdC sulla base di alcune caratteristiche di individui e nuclei familiari previste dalla norma. In breve, un primo gruppo di beneficiari (principalmente giovani sotto i 18 anni, anziani, persone con disabilità o occupati che guadagnano più di una certa soglia) è escluso dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC. Se tutti i componenti di un nucleo sono in tale condizione, la famiglia riceve il beneficio economico senza l'obbligo di partecipazione alla parte attiva della misura. Un secondo gruppo di beneficiari, individuati come "più vicini al mercato del lavoro", perché recentemente disoccupati o beneficiari NASPI o perché hanno sottoscritto un patto di servizio, viene indirizzato ai Percorsi per l'inclusione lavorativa ai Centri per l'Impiego, unitamente agli altri componenti il nucleo familiare tenuti agli obblighi; i restanti beneficiari, vengono indirizzati ai Servizi Sociali (gestiti dai Comuni o da Ambiti territoriali Sociali) dove parteciperanno ai Percorsi per l'inclusione sociale e, a seguito dell'analisi preliminare, sottoscriveranno un "Patto per l'Inclusione Sociale" da concordare con gli assistenti sociali, che riguarderà l'intero nucleo familiare. Le [Linee guide per la definizione dei Patti di inclusione](#), tradotte a livello informatico nella [Piattaforma GePI](#), hanno regolamentato l'interazione con i servizi sociali all'interno del disegno complessivo del decreto legge n. 4 del 2019, stabilendo fra l'altro che, sulla base del primo colloquio, gli assistenti sociali definiscono uno dei quattro possibili piani d'azione per la famiglia: 1. la firma di un Patto per l'Inclusione Sociale Semplificato, 2. il reindirizzamento ai Centri per l'Impiego per firmare un Patto per il lavoro individuale, 3. il reindirizzamento ai servizi specialistici, 4. la firma di un Patto per l'Inclusione Sociale Complesso. In quest'ultimo caso, la famiglia passa attraverso una seconda valutazione approfondita eseguita a livello individuale (Quadro di Analisi), che può portare a rinvii di membri della famiglia ad altri servizi professionali.

Si ricorda inoltre che con [Decreto Direttoriale n. 123 del 27 maggio 2022](#) è stato adottato il [Progetto di ricerca per la valutazione controfattuale del Reddito di Cittadinanza](#). Il Progetto, approvato dal Comitato scientifico appositamente istituito con [Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 49/2021](#), si basa su un esperimento controllato dei percorsi di inclusione dei beneficiari del Reddito di cittadinanza: sia quelli avviati attraverso i Patti per il lavoro, sia quelli definiti nei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS), con lo stesso approccio metodologico e il medesimo piano di campionamento. L'obiettivo è quantificare l'efficacia dei percorsi di attivazione previsti dalla norma, ove correttamente implementati.

Per un approfondimento si rinvia al tema web [Reddito di cittadinanza](#). Per dati e approfondimenti sui percorsi di inclusione collegati al RdC si rinvia al [Monitoraggio plurale del Reddito di cittadinanza Caritas](#) del luglio 2021.

Progetti Utili alla Collettività - PUC

Nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, il [Decreto 22 ottobre 2019](#) ha regolamentato le modalità di attuazione dei [Progetti Utili alla collettività \(PUC\)](#), che i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) possono essere tenuti a svolgere nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. Il [Decreto ministeriale del 14 gennaio 2020](#) ha poi stabilito, su proposta dell'INAIL, il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC. A tal fine, sulla [Piattaforma GePI](#) dal 22 febbraio 2020 sarà attivata una nuova funzione che consentirà ai Comuni di caricare sia i progetti messi in campo, sia l'elenco dei beneficiari Rdc per i quali deve essere aperta la copertura assicurativa. A questo proposito si segnala il [decreto 14 gennaio 2020](#), di cui è parte integrante la [determina INAIL n. 3/2020](#) che stabilisce il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC.

In ultimo, con il [Decreto Direttoriale n. 53 del 25 marzo 2022](#) sono stati impegnati oltre 10 milioni di euro sul POC Inclusione per l'attuazione dell'operazione "PUC INAIL", ripartiti tra le diverse categorie di Regioni: oltre 3 milioni di euro per le Regioni più sviluppate, oltre 6 milioni di euro per le Regioni meno sviluppate e oltre 600 mila euro per le Regioni in transizione. Il pagamento del premio assicurativo INAIL per tutti i partecipanti ai PUC sarà quindi totalmente a carico del POC Inclusione, attraverso l'interoperabilità della Piattaforma Multifondo, di GePI e dell'INAIL.

Al fine di rafforzare i servizi sociali e facilitare l'avvio dei PUC, l'art. 5, comma 5-*quater*, del decreto legge 162/2019 (c.d. Proroga Termini) ha concesso agli Enti locali la facoltà di estendere fino ad un massimo di 24 mesi i rapporti di lavoro a tempo determinato degli assistenti sociali assunti per garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni.

Nel periodo emergenziale COVID-19, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legge 18/2020, che ha sospeso per due mesi gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, sono stati sospesi anche gli adempimenti legati ai PUC.

Le attività previste nell'ambito dei PUC non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività – contemplate nello specifico del Patto per il Lavoro o del [Patto per l'Inclusione Sociale](#) – che il beneficiario del Reddito di cittadinanza è tenuto a prestare ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del D.L. 4/2019, e che, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore diritto. I progetti devono essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di *empowerment* delle persone coinvolte. A tal riguardo le attività previste nei PUC devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti. Ne consegue, in particolare, che le attività progettate dai Comuni/Ambiti in collaborazione con i Soggetti di Terzo Settore e di altri Enti Pubblici non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche né le persone coinvolte possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente dall'Ente pubblico (o dell'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi) o dal Soggetto del privato sociale. Inoltre, le persone coinvolte non possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro. Allo stesso modo, le attività previste dai PUC non possono essere sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal Comune. Per esemplificare, una persona con competenze acquisite nell'ambito dell'assistenza domiciliare alle persone anziane non può svolgere le azioni proprie di un operatore qualificato, ma, eventualmente, potrà costituire un supporto per un potenziamento del servizio con attività ausiliarie, quali la compagnia o l'accompagnamento presso servizi. Ancora, sempre a titolo esemplificativo, nell'ambito della manutenzione del verde pubblico, dovranno essere previste forme di supporto agli operatori degli Enti Locali o dei soggetti affidatari dei servizi, che mantengono la responsabilità delle attività.

La pubblicazione [Progetti utili alla collettività \(PUC\): spunti per la progettazione. Esperienze nei Comuni italiani](#) contiene una raccolta di esperienze e buone prassi già realizzate o in corso di realizzazione su tutto il territorio nazionale, attraverso forme di volontariato, cittadinanza attiva, lavoro protetto ed altro, attuate nei

Comuni, anche con l'apporto di Enti Pubblici e di Soggetti del Terzo Settore, assimilabili per uno o più; aspetti ai principi cardine dei PUC.

Per saperne di più, si può consultare il catalogo [PUC](#), alla pagina web [Gestione Patti per l'inclusione sociale - GePI](#) (una applicazione progettata e sviluppata per semplificare il lavoro degli assistenti sociali nell'accompagnare i beneficiari del Reddito di Cittadinanza convocati dai servizi sociali dei Comuni), dove sono fra l'altro visibili i facsimile di atti per le procedure di selezione di soggetti partner per l'attivazione dei PUC e ulteriore materiale utile per la concreta declinazione delle procedure necessarie per l'attivazione dei PUC.

Assunzioni di assistenti sociali negli ambiti territoriali e nei comuni

La **legge di bilancio 2021** (art. 1, commi 794-804, della legge n. 178 del 2021) ha inteso potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando gli **interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà** nella prospettiva del raggiungimento di un **livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali** definito da un **rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente** pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. A tal fine sono state stanziare risorse puntuali, con un intervento di tipo strutturale. Per quanto detto, a favore di detti ambiti è attribuito:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un bonus pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di uno a 4.000.

Le **risorse** sono state individuate in una **quota massima pari a 180 milioni di euro a valere sul Fondo povertà**, il cui stanziamento complessivo per il 2022 è pari a 552 milioni di euro.

Dal punto di vista della **procedura**, ciascun ambito territoriale è tenuto ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 28 febbraio di ogni anno, un prospetto riassuntivo indicante, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente, numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito e la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali per area di attività. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi sono determinate (sulla base dei prospetti da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno e nel rispetto della quota massima di 180 milioni di euro del Fondo povertà) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'Ambito stesso sono state definite con [Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2021, n. 15](#). Successivamente, acquisiti i prospetti presentati dagli ambiti relativamente alla previsione degli assistenti sociali in servizio nel 2021 in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000, il [decreto ministeriale del 25 giugno 2021](#) ha suddiviso tra i medesimi ambiti sociali, ovvero fra i comuni che ne fanno parte, il contributo per l'assunzione di assistenti sociali secondo la [tabella allegata al decreto](#), per un totale di euro 66.905.066.

Le risorse, **di natura strutturale e a valere sul Fondo povertà, per una quota massima**, come già detto, **di 180 milioni di euro annui non coprono tuttavia tutte le assunzioni ma solo quelle che portano ad eccedere il rapporto di 1 a 6.500 abitanti, livello** che gli Ambiti Territoriali Sociali dovrebbero **raggiungere attingendo alle risorse ordinarie destinate alla funzione sociale nell'ambito del federalismo fiscale**, in primo luogo la **capacità fiscale standard** e le **assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale** (Fsc). Coerentemente questa possibilità è esplicitamente prevista fra le azioni richieste per il raggiungimento degli obiettivi di servizio proposti dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e fissati dal già ricordato [D.P.C.M. 1 luglio 2021](#) *Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali*.

L'**utilizzo delle risorse per i servizi sociali è stato precisato dalla legge di bilancio 2022** (art.1, comma 735, della legge n. 234 del 2021) prevedendo che lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle RSO (finalità di cui al comma 792 della legge n. 178 del 2020)

nonché le assunzioni di assistenti sociali negli ambiti territoriali e nei comuni (finalità di cui al comma 797 della legge n. 178 del 2020), siano a valere sulle risorse del Fondo povertà per una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e sulle quote incrementalmente del Fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali. La legge di bilancio 2022, al comma 734, ha inciso sui criteri di riparto di tali risorse, precedentemente ripartite fra le regioni a statuto ordinario in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Attualmente, il riparto è effettuato "anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato dall'art. 1 comma 797, primo capoverso della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1-a 6.500".

Reddito di emergenza - Rem

Nel 2020, l'art. 82 del decreto Rilancio ([decreto legge n. 34 del 2020](#)) ha istituito il Reddito di emergenza - Rem, un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell'emergenza, che non avevano avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia ([decreto legge n. 18 del 2020](#)). Il beneficio è stato corrisposto in due quote (ovvero è stato erogato per due volte), ciascuna delle quali compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).

In seguito, l'art. 23 del [decreto legge n. 104 del 2020](#) (c.d. Decreto agosto), ferme restando le erogazioni già concesse del Rem, ha riconosciuto, a domanda, una ulteriore singola quota di Rem, erogata ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di legge previsti. La [circolare n. 102 dell'INPS dell'11 settembre 2020](#) ha illustrato la misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché ai requisiti per l'accesso e ai rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.

In seguito, l'articolo 14 del [decreto legge 137 del 2020](#) (c.d. Decreto ristoro) ha riconosciuto ai nuclei familiari già beneficiari del Rem, la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Hanno avuto facoltà di richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari fino ad allora non beneficiari del Rem (qui il [messaggio n. 451 INPS del 12 novembre 2020](#)).

Per il 2021, l'art. 12 del [decreto legge n. 41 del 2021](#) (c.d. Decreto Sostegni) ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre quote di Rem (per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021), con il medesimo ammontare previsto per il 2020. Il decreto legge n. 41 del 2021 ha poi introdotto alcune significative novità rispetto alla normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020. Al fine di ampliare la platea dei destinatari, innovando rispetto ai requisiti precedentemente richiesti, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso è stata incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE (art. 12, comma 1). Ulteriore novità è stata il riconoscimento delle predette tre quote di Rem, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente (400 euro), anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che avevano terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il periodo compreso fra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 (art. 12, comma 2). Per quanto riguarda i requisiti si rinvia alla Circolare INPS e per le incompatibilità si rinvia a quanto chiarito nella [Circolare INPS n. 65 del 2021](#). Ai sensi del decreto legge n. 41, la domanda per le quote Rem 2021 doveva essere presentata all'INPS dal 7 al 30 aprile 2021. Successivamente, l'art. 36 del [decreto legge n. 73 del 2021](#) (c.d. Sostegno bis) ha rinnovato il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Autorizzazione di spesa per il 2020 e il 2021

Per il 2020, l'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Rem è stata fissata (dall'art. 82, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020) in 971,3 milioni di euro (compresi i 5 milioni per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem), da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". Per il 2021, a copertura delle sette mensilità previste, sono stati stanziati complessivamente 2,4 miliardi, di cui 1,5 miliardi con il decreto Sostegni (di cui 0,9 miliardi a copertura dei beneficiari NASPI e DIS-COLL) e 0,9 miliardi con il decreto Sostegni bis.

Per un approfondimento si rinvia a UPB, [Il Reddito di emergenza a un anno dalla sua introduzione](#), Flash n. 2, giugno 2021.

Povert  estreme e senza dimora

L'indagine dell'Istat [Le persone senza dimora](#) stima che, nei mesi di novembre e dicembre 2014, gli *homeless* che hanno utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza notturna, nei 158 comuni italiani in cui   stata condotta l'indagine, sono pari a 50.724. Tale ammontare corrisponde al 2,43 per mille della popolazione regolarmente iscritta presso i comuni considerati dall'indagine, valore in aumento rispetto a tre anni prima, quando era il 2,31 per mille (47 mila 648 persone). Rispetto al 2011, vengono confermate anche le principali caratteristiche delle persone senza dimora: si tratta per lo pi  di uomini (85,7%), stranieri (58,2%), con meno di 54 anni (75,8%) – anche se, a seguito della diminuzione degli under34 stranieri, l'et  media   leggermente aumentata (da 42,1 a 44,0) – o con basso titolo di studio (solo un terzo raggiunge almeno il diploma di scuola media superiore).

L'11 giugno 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la [fi.o.PSD Onlus](#) (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora) hanno sottoscritto un [Protocollo d'intesa](#) per la promozione di azioni volte a ridurre il numero di persone senza dimora, ad alleviarne la condizione di disagio e a favorire, nei servizi, una presa in carico appropriata. Gli interventi, a valere sui Programmi operativi nazionali e regionali FESR, FSE e FEAD, utilizzeranno come principale riferimento le [Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta](#) in Italia, oggetto di apposito Accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali.

Con [Decreto n. 256 del 3 ottobre 2016](#) del Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, dove   incardinata l'Autorit  di Gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD,   stato adottato l'[Avviso pubblico n. 4](#) che ha stanziato 50 milioni di euro per i progetti di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, da realizzare nel periodo 2016-2019. Le risorse stanziate (25 milioni a valere sul [PON Inclusione](#) e 25 milioni a valere sul [PO I FEAD](#)) sono ripartite tra gli Enti territoriali (Citt  metropolitane, grandi Comuni e Ambiti territoriali) che presentano una concentrazione del fenomeno particolarmente rilevante. L'iniziativa si colloca all'interno della campagna [#HomelessZero](#).

Il [D. Lgs. 147/2017](#), all'articolo 7, **ha poi riservato, dal 2018**, un ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a valere sul Fondo povert , per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povert  estrema e senza dimora.

Povert  educativa

*La Legge di Stabilit  per il 2016 ([Legge n. 208 del 2015](#)) ha previsto, ai commi 392-395, l'istituzione del Fondo per il contrasto della povert  educativa minorile, con l'obiettivo di sostenere l'infanzia svantaggiata. Il Fondo   alimentato dai versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali   stato riconosciuto un contributo, pari a 100 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2016-2018, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al medesimo Fondo. Successivamente, la legge di bilancio 2019 ([Legge n.145 del 2018](#), art. 1, commi 478-480) ha confermato il Fondo per il successivo triennio 2019-2021, mettendo a disposizione 55 milioni di euro annui di credito di imposta a favore delle Fondazioni di origine bancaria che possono usufruirne per il 65% degli importi versati. L'operativit  del Fondo   stata prorogata per il 2022 dall'**art. 63, comma 5**, del [decreto legge n. 73 del 2021](#) (c.d. Sostegno bis). Pertanto, per il 2022 viene rifinanziato il contributo riconosciuto alle Fondazioni bancarie sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65 % dei versamenti effettuati dalle stesse Fondazioni al Fondo. Inoltre si incrementa l'ammontare del contributo nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel **2021** (passando cos  da 55 a **100 milioni**) e di **55 milioni di euro nel 2022**. Da ultimo, i commi 135 e 136 della Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) hanno prorogato per il 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un credito d'imposta pari al 75% dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povert  educativa minorile istituito dalla legge di stabilit  per il 2016. Allo scopo, viene prevista una copertura con risorse pari a 45 milioni con riferimento all'anno 2023 e di 25 milioni per il 2024.*

Nel triennio **2016-2018** le Fondazioni hanno alimentato il Fondo con circa 360 milioni di euro.

Il Fondo è disciplinato dal [Protocollo d'Intesa](#) siglato da Acri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, MEF e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il soggetto attuatore è stato individuato nella Fondazione con il Sud, attraverso l'impresa sociale "[Con i Bambini](#)", appositamente costituita per lo scopo, al fine di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità della gestione del Fondo. Le risorse vengono assegnate tramite bandi, mentre le scelte di indirizzo strategico vengono definite da un apposito Comitato di indirizzo composto pariteticamente da Fondazioni di origine bancaria, Governo, organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di ISFOL e EIEF – Istituto Einaudi per l'economia e la finanza.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), all'art. 1, co. 230, ha poi attribuito all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di definire i parametri e gli indicatori misurabili al fine dell'individuazione di zone di intervento prioritario per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale. E' stato così definito l'**IPE – Indice di Povertà Educativa** (riferito ad un target di giovani tra i 15 e i 29 anni) attraverso quattro dimensioni riferibili a: Partecipazione, Resilienza, Capacità di intessere relazioni e Standard di vita.

Con i Bambini ha pubblicato ad oggi **undici bandi** ([Prima Infanzia \(0-6 anni\)](#), [Adolescenza \(11-17 anni\)](#), [Nuove Generazioni 5-14 anni](#), [Un passo avanti](#), [Ricucire i sogni](#), [Cambio rotta](#), [A braccia aperte](#), [Un domani possibile](#) , [Non uno di meno](#), [Comincio da zero](#), [Bando per le comunità educanti](#)). Nella gestione dei bandi, è stato introdotto l'elemento della **valutazione di impatto**.

Nel **periodo emergenziale**, l'art. 105 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. **Decreto rilancio**) ha stanziato 150 milioni di euro, di cui 135 milioni destinati ai comuni per le iniziative dei centri estivi e **15 milioni** destinati a **progetti di contrasto della povertà educativa**. Lo stesso decreto, all'art. 246, ha autorizzato contributi volti al sostegno degli enti del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto nell'importo di 100 milioni per l'anno **2020**, di cui **20 milioni riservati** ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e di **20 milioni per l'anno 2021**, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La concessione dei contributi è **a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione** della programmazione 2014-2020. In proposito, l'Agenzia per la coesione territoriale ha reso nota - con un avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale del 16 novembre 2020 sul proprio sito istituzionale (www.agenziacoesione.gov.it) - la pubblicazione dei testi integrali di due avvisi pubblici rivolti ad enti del Terzo settore riservati, rispettivamente, alle regioni del Mezzogiorno ed alle Regioni Lombardia e Veneto, con i relativi allegati ([qui un approfondimento](#)). La misura ha avuto un notevole successo, dimostrato dall'adesione dei Comuni, nel 2021, pari al 95% (n. 7.146 comuni beneficiari) con una potenziale popolazione beneficiaria 0-17 anni pari a 9.154.724.

In analogia a quanto avvenuto per gli anni 2020 e 2021, l'art. 39 del [decreto legge n. 73 del 2022](#) ha indirizzato un **finanziamento statale pari a 58 milioni di euro per iniziative a favore dei Comuni da attuare nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2022**, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento delle **seguenti attività**:

- attività rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori;
- attività finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics, vale a dire materie di carattere scientifico e tecnologico), da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

L'approvazione dell'elenco dei Comuni beneficiari è demandata ad un decreto del Ministro per le pari opportunità e per la famiglia, con il concerto del MEF e Interno, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. Il decreto dovrà stabilire anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente, individuando le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

Allegati e Link Web

[Osservatorio Con I bambini, Report con dati comunali e mappe sul fenomeno della povertà educativa in Italia](#)

<http://www.camera.it/temiap/2021/03/26/OCD177-4878.html>
